

**CAPITOLATO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA
SANITARIA PREVENTIVA E PERIODICA DI CUI AL D.LGS. N.81/2008
CIG: Z3C2D26B71**

La Provincia di Reggio Emilia rende noto che intende procedere all'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica di cui al d.lgs. n.81/2008, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, di seguito Codice.

Art. 1 - Contenuto del servizio:

il servizio in oggetto comporta la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica per i lavoratori esposti a fattore di rischio per la salute e tutti i compiti, funzioni e obblighi del "medico competente" con particolare riferimento agli artt.2, comma 1, lett. h) e m), 25, 38, 39, 40 e 41 del D.Lgs.81/2008, che si intendono richiamati, oltre a quanto prescritto da disposizioni di legge in vigore o sopravvenute durante il periodo di svolgimento dell'incarico stesso.

Il medico assegnato dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per svolgere il ruolo di "medico competente" a cui verrà formalmente nominato, come previsto dall'art. 18 del D.Lgs.81/2008. Per l'espletamento delle relative attività, previste dagli artt. 25 e 41 del medesimo decreto, prenderà contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con l'ufficio Personale della Provincia.

L'ambito territoriale di espletamento dei controlli sanitari sul personale dipendente della Provincia è in Reggio Emilia, presso una sede fissa in disponibilità del contraente, sia per quanto riguarda i locali che per le attrezzature, ad una distanza non superiore ai 4 km dalla sede della Provincia sita in Reggio Emilia – Corso Garibaldi 59.

Le prestazioni erogate interessano i lavoratori dipendenti della Provincia di Reggio Emilia e il personale di altri enti ivi distaccato, così suddivisi:

- impiegati tecnici o amministrativi: circa n.110;
- personale addetto al servizio di viabilità con funzioni manutentive, di sorveglianza, o altri servizi operativi sul territorio: circa n.30;
- personale della Polizia provinciale: n.7

Inoltre sono presenti circa 15 unità svolgenti funzioni con profilo di rischio non soggetto a sorveglianza sanitaria.

Il numero delle visite previste per tutto il personale può variare secondo la tempistica e la scadenza dei controlli periodici, senza obbligo di modifica delle condizioni contrattuali. Indicativamente il numero dei controlli effettuati annualmente è mediamente di circa n.80 visite.

Art. 2 - Oggetto del servizio:

Il Medico competente dovrà assicurare le seguenti prestazioni professionali, che si riportano sinteticamente a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- collaborazione (se richiesto) con il datore di lavoro e con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e l'integrità psico-fisica dei lavoratori e alla loro informazione;
- programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici ;
- espressione per iscritto, sulla base delle risultanze delle visite mediche sopra elencate, del giudizio relativo alla mansione specifica, dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro (già completo della firma del lavoratore);
- redazione e custodia, sotto la propria responsabilità, della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale e al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro;
- informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti;
- comunicazione, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati, ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- visita degli ambienti di lavoro con sopralluoghi periodici.

Per quanto concerne le visite mediche dovranno essere svolte le seguenti attività:

- visite mediche di idoneità psico-fisica alle mansioni per i profili a rischio;
- visite mediche periodiche dei lavoratori già sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- esami spirometrici;
- esami audiometrici;
- test per l'accertamento sanitario dell'assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di primo livello agli operatori che effettuano guide di mezzi con patente C o particolari attrezzature di lavoro;
- in via solo eventuale, il datore di lavoro può richiedere anche l'effettuazione di alcol test con etilometro in caso di ragionevole dubbio;
- visita medica agli utilizzatori di videoterminali;

- visita medica su richiesta del lavoratore nei casi previsti;
- visita medica in occasione del cambio della mansione;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi.

Qualora revisioni delle attività, competenze e mansioni degli addetti nei diversi servizi dell'Ente o del documento di valutazione dei rischi comportassero modifiche, al momento non preventivabili, sarà cura dell'Ente comunicare formalmente al professionista la nuova individuazione dei profili.

Eventuali ulteriori prestazioni sanitarie diagnostico–specialistiche o di conferma che si rendessero necessarie ai fini del giudizio individuale di idoneità specifica alla mansione disposte dal medico competente, saranno a carico della Provincia che avrà cura di individuare idonea struttura sanitaria per l'effettuazione.

Il medico competente infine:

- effettua gli accertamenti di competenza previsti dall'art.20 del D.Lgs. n.151 del 26/03/2001 in materia di astensione obbligatoria flessibile delle lavoratrici, rilasciando specifico parere;
- consegna copia al dipendente visitato del proprio certificato e lo trasmette all'Ufficio personale firmato dal lavoratore e dal medico stesso, conservandone copia nella cartella sanitaria.

I referti dei controlli effettuati e l'esito degli accertamenti dovranno essere comunicati in forma scritta alla Provincia di norma entro 10 giorni dall'effettuazione o entro 24 ore se, in conseguenza di quanto verificato, l'Amministrazione debba adottare provvedimenti urgenti per la tutela propria e della salute dei lavoratori.

Annualmente dovrà essere predisposta la relazione sanitaria e di rischio conclusiva.

Qualora durante lo svolgimento dell'incarico si renda necessario, per l'oggettiva impossibilità del professionista nominato e per periodi di tempo limitati, provvedere alla individuazione di un sostituto temporaneo, dovrà essere data comunicazione preventiva all'Ente, fatti salvi i casi di urgenza, con indicazione del soggetto individuato.

In ogni caso, la sostituzione dovrà obbligatoriamente avvenire solo con altro medico in possesso dei requisiti di idoneità richiesti dalla normativa per lo svolgimento delle funzioni di medico competente, come specificato nei requisiti richiesti per la partecipazione.

Art. 3 - Obblighi delle parti

L'offerente si impegna a svolgere il servizio di cui trattasi con la dovuta professionalità e puntualità, a rispettare la tempistica individuata dalle norme di legge per l'adempimento dei vari obblighi e ad assolvere tutti gli adempimenti connessi, supposti e conseguenti l'oggetto.

L'affidatario è tenuto a mettere a disposizione della Provincia strutture e risorse necessarie per l'espletamento delle attività rientranti nelle funzioni previste garantendo che il locale adibito ad ambulatorio per le visite e all'eventuale tenuta temporanea della

documentazione sanitaria dei dipendenti, sia esclusivamente un immobile presso la propria sede, conforme alle vigenti disposizioni in materia.

E' facoltà della Provincia accertare tramite sopralluogo prima della sottoscrizione del contratto, l'idoneità della struttura con riserva di sospendere l'attribuzione dell'incarico, qualora detti locali, attrezzature o arredi non risultino conformi alla normativa e comunque non siano ritenuti idonei allo svolgimento del servizio.

E' fatto obbligo di non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto dell'affidamento medesimo e a non farne comunque un utilizzo tale da arrecare pregiudizio all'Amministrazione e/o ai dipendenti. La violazione di tale obbligo comporta la facoltà di risoluzione del contratto.

Le prestazioni sanitarie nei confronti del personale della Provincia di Reggio Emilia dovranno essere eseguite dal Medico competente per una durata congrua in relazione agli accertamenti da eseguire, in orari compatibili con l'orario di lavoro svolto dai dipendenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00, ed eventualmente il martedì e giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00 solo per il personale degli uffici.

La Provincia di Reggio Emilia si impegna a:

- trasmettere gli elenchi del personale, con l'indicazione del profilo professionale attribuito, ai fini della sorveglianza sanitaria da attuare;
- comunicare tempestivamente ogni nuova assunzione e cessazione e le eventuali modifiche ed integrazioni al Manuale di Valutazione dei Rischi;
- collaborare con il medico competente per tutto quanto ritenuto necessario per l'assolvimento delle sue funzioni.

Le date di effettuazione delle prestazioni e il tempo utile per l'esecuzione, saranno concordate tra le parti, nell'ambito di una programmazione mensile in relazione alle scadenze previste, ed i lavoratori saranno avviati a visita a cura dell'Amministrazione stessa.

Nel caso di visita non programmata/programmabile, la stessa dovrà avvenire di norma entro tre giorni lavorativi dalla richiesta.

Nel caso in cui il lavoratore, per giustificato motivo, non possa presentarsi al controllo sanitario programmato, dovrà essere possibile il recupero in altra data, senza alcun addebito all'Amministrazione per la mancata prestazione.

Art. 4 - Durata del servizio

Il servizio in oggetto ha la durata di due anni con facoltà di eventuale rinnovo di un altro biennio. Inoltre è prevista l'opzione di proroga, di cui all'art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo n. 50/2016, della durata massima di sei mesi.

Art. 5 - Valore del contratto – Importo a base d'asta

Il valore stimato del contratto è pari a euro 35.100,00 IVA esclusa, o esente per le prestazioni non assoggettate.

L'importo a base d'asta per un biennio è pari a euro 15.600,00 IVA esclusa, o esente per le prestazioni non assoggettate.

Il valore stimato complessivo è indicativo e calcolato in base alle prestazioni medie annue previste per ciascuna tipologia e al loro valore unitario, ma nessuna pretesa potrà essere fatta valere in caso l'ammontare annuo del compenso sia inferiore, in quanto determinato dal numero effettivo delle prestazioni rese e dal valore unitario presentato in sede di offerta.

I costi della sicurezza sono pari a € 0, in quanto per il servizio in oggetto non si ravvisano rischi di interferenza.

Art. 6 - Pagamenti

La Provincia di Reggio Emilia corrisponderà il corrispettivo dovuto, determinato e calcolato in base alle effettive prestazioni rese, dietro presentazione di regolare fatturazione da presentarsi con scadenza trimestrale e previa verifica del corretto svolgimento dell'incarico.

Non è previsto alcun rimborso spese od altra voce di spesa oltre a quelle indicate nello schema di presentazione dell'offerta.

Il pagamento si intende entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, alla quale dovrà essere allegato un riepilogo analitico delle prestazioni effettuate, con l'indicazione della data di effettuazione delle stesse e degli eventuali nominativi dei dipendenti visitati.

Art. 7 - Requisiti richiesti

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 del D.Lgs 50/2016 aventi i seguenti requisiti:

1. essere iscritti alla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – M.e.P.A. Consip con apposita abilitazione al bando “Servizi”
Categoria: Servizi sanitari- Servizi di sorveglianza sanitaria; i soggetti non iscritti ed abilitati a tale piattaforma non potranno essere invitati alla procedura negoziata;
2. e i seguenti requisiti di idoneità professionale:

a. Per le società:

- iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con la categoria oggetto della gara;
- avere nel proprio organico, come dipendente o collaboratore, uno o più soggetti abilitati a svolgere le funzioni di medico competente ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 81/2008 (oltre

al destinatario dell'incarico, garantire la possibilità di un sostituto esclusivamente nei casi eventuali di malattia o altro impedimento temporaneo del medico assegnato, per le prestazioni non dilazionabili);

b. Per i liberi professionisti:

– essere abilitato a svolgere le funzioni di medico competente ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 81/2008 (individuare professionista disponibile, con la medesima abilitazione, per garantire la possibilità di sostituzione, esclusivamente per i casi eventuali di malattia o altro impedimento temporaneo, per le prestazioni non dilazionabili);

Art. 8 - Procedura di gara

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett b) del D.Lgs n. 50/2016.

La stazione appaltante, inviterà alla procedura tutti gli operatori economici che hanno presentato, apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti di partecipazione.

La procedura di negoziazione verrà espletata mediante RdO sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – M.e.P.A..

Art. 9 - Criterio di aggiudicazione

Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, con la seguente attribuzione:

- offerta tecnica: punti 80
- offerta economica: punti 20

L'aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. Non sono ammesse offerte in aumento.

Art 10 - Penalità'

In caso di ritardo od inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni, l'Amministrazione provvederà alla contestazione scritta dell'inadempimento, da comunicarsi esclusivamente tramite posta elettronica certificata, indicando a propria discrezione i nuovi termini di esecuzione delle prestazioni. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati nella lettera di contestazione, la Provincia si riserva la facoltà di applicare una penale dell'0,7 per mille del valore del contratto biennale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni.

Qualora l'ammontare delle penali superi il 10% dell'importo del contratto biennale, il rapporto negoziale verrà risolto.

Art. 11 - Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del Codice

Art. 12 - Recesso del contratto

Per il recesso si applica quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs.vo n. 50/2016.

Art. 13 - Responsabile Unico del procedimento

Dott.ssa Annalisa Barbieri, Titolare di Posizione Organizzativa Personale del Servizio Affari Generali.

Art. 14 - Trattamento dati personali

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento

Reggio Emilia, li 29/05/2020

SERVIZIO AFFARI GENERALI
IL SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE AD INTERIM
F.to (dott.Alfredo Luigi Tirabassi)

Documento sottoscritto in forma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005